

Edizione di venerdì 1 Ottobre 2021

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 28 settembre
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

L'asseverazione sisma bonus non è sempre necessaria
di **Leonardo Pietrobon**

ENTI NON COMMERCIALI

5 per mille anno finanziario 2020: nuove regole di rendicontazione – II° parte
di **Luca Caramaschi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Soggette a tassazione le mance dei lavoratori perché reddito di lavoro dipendente
di **Angelo Ginex**

IMPOSTE SUL REDDITO

Fuori dal reddito agrario la donazione di sangue animale per fini farmaceutici
di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Escursioni Cortina d'Ampezzo
di **Stefania Pompigna – Digital Assistant**

EDITORIALI

Adempimenti In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 28 settembre

di **Laura Mazzola**

La **prima puntata** di **Adempimenti In Diretta** è iniziata, dopo la presentazione di Sergio Pellegrino, direttore scientifico di **Euroconference**, con la sessione “**aggiornamento**”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione “**caso operativo**” è stata poi dedicata al **trattamento contabile dell’assegnazione dei beni ai soci**, mentre nell’ambito della sessione “**scadenziario**” sono stati analizzati i principali versamenti, comunicazioni e dichiarazioni in scadenza nella settimana.

Durante la sessione “**adempimenti in pratica**”, rubrica curata da **TeamSystem**, sono state date indicazioni in merito all’integrazione con **Euroconference**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti; ne ho selezionati alcuni, ritenuti **più interessanti**, da pubblicare oggi nella **top 10** con le **relative risposte**.

Sul **podio** ci sono:

3. PERCORSO ISTANZA INPS ESONERO INGEGNERE

2. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A SEGUITO DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO

1. ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI: INFORMAZIONI IN BILANCIO

10

Imposizione diretta a seguito di assegnazione dei beni ai soci

Nell’ipotesi di assegnazione dei beni ai soci, vi sono degli impatti fiscali legati all’imposizione diretta sulla società?

E.M.

La risposta deve essere affermativa, in quanto, se il bene rappresenta un’immobilizzazione,

possiamo rilevare una plusvalenza tassabile, ai sensi dell'articolo 86 del Tuir, ovvero una minusvalenza indeducibile, ai sensi dell'articolo 101 del Tuir.

In particolare, quindi, possiamo ravvisare un'asimmetria impositiva relativamente alla fattispecie di assegnazione di beni ai soci, poiché la plusvalenza concorre a formare il reddito, mentre la minusvalenza risulta indeducibile.

Se, invece, il bene assegnato è iscritto tra le rimanenze, l'operazione di assegnazione può comportare un provento oggetto di tassazione.

9

Correzione dei dati del sostituto indicati nel modello 730/2021

Ho inviato un modello 730/2021 con l'indicazione di un sostituto X. Ora il cliente mi ha contattato indicando che il sostituto d'imposta è variato. Come posso procedere alla correzione dei dati relativi?

M.M.

Nell'ipotesi in cui il contribuente si accorga di non aver fornito i dati esatti o completi del sostituto d'imposta, si può provvedere alla presentazione, entro il 25 ottobre, di un nuovo modello 730/2021, al fine di integrare e/o, come nella fattispecie, correggere tali dati.

In questo caso, nella casella denominata "730 integrativo", presente nel frontespizio, occorre indicare il codice "2".

Si evidenzia che il nuovo modello deve contenere le medesime informazioni del 730 originario, ad eccezione, ovviamente, dei dati riportati nel riquadro dedicato ai "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

8

Modello Redditi 2021 integrativo e richiesta del fondo perequativo

Se invio il mod. Redditi 2021 entro 30/09/2021 e poi mi accorgo che ho commesso degli errori che non variano il risultato ai fini del contributo perequativo, invio una correttiva nei termini entro 30/11/2021 o è considerata dichiarazione integrativa con pagamento delle sanzioni?

A.S.

Ad avviso della scrivente il nuovo modello Redditi PF 2021, in relazione al periodo d'imposta 2020, deve considerarsi una "correttiva nei termini", in quanto inviato prima del decorso del termine di invio del modello dichiarativo, ossia prima del 30 novembre 2021, a nulla rilevando la motivazione dell'invio al 30 settembre (richiesta del fondo perequativo).

7

Scadenza seconda rata imposte

Quando scade la seconda rata delle imposte per i soggetti partecipanti a società e quale è la percentuale degli interessi da applicare?

G.S.

La seconda rata del saldo 2020 e dell'acconto 2021, per i contribuenti non titolari di partita Iva partecipanti in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, scade il 30 settembre 2021.

L'aliquota degli interessi da applicare è pari allo 0,17 per cento.

Gli altri contribuenti, non titolari di partita Iva e non partecipanti in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, devono provvedere al versamento, sempre entro il 30 settembre, della quarta rata.

L'aliquota degli interessi, in questo caso, è pari allo 0,66 per cento.

6

Esonero: indennità di consigliere comunale e Inarcassa

Architetto iscritto alla cassa che percepisce anche indennità quale consigliere comunale può fare richiesta di esonero contributivo alla propria cassa di previdenza? Ovviamente sussistendo gli altri requisiti previsti dalla norma.

I.M.

Come previsto dalla normativa di riferimento, di cui all'articolo 1, commi 20 e 21, della Legge 178/2020, e indicato anche all'interno del sito di Inarcassa, per richiedere l'esonero, l'architetto non deve essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non deve essere stato, per il periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con

esclusione del contratto di lavoro intermittente.

In particolare, tale requisito è verificato in capo al titolare della posizione aziendale e deve essere mantenuto per tutto l'anno 2021.

Nel caso di specie, l'indennità di consigliere comunale rappresenta un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e, pertanto, non inficia la richiesta di esonero contributivo.

5

Esonero attività iniziata nel 2020

Nel caso di soggetto iscritto a una Cassa ante 2020, ma inizio attività nel 2020, è possibile richiedere l'esonero ai fini contributivi?

M. & C. COMM.ASS.

Fermi restando i requisiti in merito alla tipologia di reddito, i beneficiari dell'esonero devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito professionale Irpef non superiore a 50.000 euro;
- aver subito un calo del fatturato nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019;
- essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

I primi due requisiti non si applicano agli iscritti che hanno avviato l'attività nel corso del 2020.

Pertanto la richiesta può essere effettuata, nonostante il professionista abbia iniziato l'attività nel corso del 2020.

#4

Esonero contributi Enpap

Quali sono i contributi oggetto di esonero per una professionista psicologa iscritta all'Enpap?

In particolare, possono essere esonerati i contributi integrativi?

L.C.

La risposta deve essere negativa.

La richiesta di esonero all'Enpap, da presentare entro il 31 ottobre, vale per i soli contributi soggettivi, aventi natura previdenziale, con esclusione dei contributi integrativi e di maternità.

3

Percorso istanza Inps esonero Ingegnere

Potreste indicare il percorso per la presentazione dell'istanza all'Inarcassa? Anche per l'invio della domanda di un ingegnere la scadenza è il 30 settembre?

R.F.

L'ingegnere, iscritto ad Inarcassa, ai fini dell'istanza per l'esonero parziale contributivo, deve accedere, tramite Inarcassa On Line, alla propria area riservata.

Successivamente, al menu "domande e certificati", voce Domande (riquadro "Aiuti economici"), deve optare per "Esonero parziale contributi 2021 – art. 1 Legge 178/2020".

Per usufruire dell'esonero occorre presentare la domanda entro il 31 ottobre 2021.

2

Contribuzione figurativa a seguito dell'esonero contributivo

Ai soggetti che richiedono ed ottengono l'esonero dai contributi previdenziali AGO e Inps gestione separata, vengono comunque accreditati contributi figurativi ai fini pensionistici?

T.S.

Il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2021, pubblicato il 27 luglio 2021, ha fissato le condizioni oggettive di reddito, fatturato e regolarità contributiva e soggettiva per beneficiare dell'esonero.

L'articolo 2, comma 4, afferma: "L'accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto è subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione

obbligatoria non oggetto di esonero”.

Pertanto, l'esonero non pregiudica né il monte contributi, né il diritto alla pensione, poiché, per coloro che risultano in regola con il Durc, sarà accreditata la cosiddetta contribuzione figurativa.

1

Assegnazione dei beni ai soci: informazioni in bilancio

Quale è l'impatto dell'operazione di assegnazione sull'informativa in bilancio?

D.G.

Alcune informazioni devono essere inserite, ai sensi dell'articolo 2427 cod. civ., in nota integrativa.

In particolare, il n. 2) del comma 1, prevede che siano indicati *“i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio”*.

Tale prospetto delle movimentazioni deve tener conto dell'assegnazione dei beni ai soci, se l'operazione “impatta” sulle immobilizzazioni.

Occorre poi considerare il n. 4) del comma 1, il quale prevede l'indicazione delle *“variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*.

Ne consegue che deve essere monitorato anche il patrimonio netto, quale contropartita contabile dell'eliminazione, dall'attivo patrimoniale, del bene.

Infine, il n. 7-bis del comma 1, prevede che *“le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi”*.

Tali indicazioni devono essere fornite, in modo completo, in nota integrativa.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



AGEVOLAZIONI

L'asseverazione sisma bonus non è sempre necessaria

di **Leonardo Pietrobon**

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Sotto il profilo normativo, le detrazioni d'imposta riguardanti i **lavori antisismici** sono disciplinate da due distinte disposizioni, quali la lett. i) dell'[articolo 16-bis, comma 1, Tuir](#) e l'[articolo 16 D.L. 63/2013](#). Sotto il profilo sostanziale le citate disposizioni prevedono **differenti misure e soglie massime**.

In particolare:

1. per gli interventi di adozione delle misure antisismiche, di cui **all'[articolo 16-bis Tuir](#) e [16 D.L. 63/2013](#) commi da 1 a 1-ter**, è prevista la detrazione nella misura ordinaria del 50% delle spese sostenute, con il limite massimo di euro 96.000;
2. per interventi di natura antisismica effettuati sulle singole unità immobiliari, a seguito dei quali si ottiene la riduzione del rischio sismico, secondo quanto stabilito dal comma **1-quater dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#)**, sono riconosciute le detrazioni potenziate nella **misura del 70-80%** (riduzione di una o due classi di rischio sismico), sempre nel limite massimo di spesa di euro 96.000;
3. per gli interventi di natura antisismica effettuati sulle **parti comuni di edifici condominiali**, a seguito dei quali si ottiene la riduzione del rischio sismico, secondo quanto stabilito dal comma 1-quinquies dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#), sono riconosciute le detrazioni potenziate nella misura del **75-85%** (riduzione di una o due classi di rischio sismico), sempre nel limite massimo di spesa di euro 96.000;
4. per gli **acquisti di immobili "antisismici"** ripristinati dalle imprese edilizie, secondo quanto stabilito dal **comma 1-septies dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#)** sono riconosciute le detrazioni potenziate nella misura del 75-85% (riduzione di una o due classi di rischio sismico), sempre nel limite massimo di spesa di euro 96.000.

Oltre alle differenze di cui sopra è necessario ricordare che le due disposizioni normative si distinguono anche per il fatto che:

1. **non sempre è richiesto uno specifico miglioramento sismico** dell'immobile oggetto di

intervento;

2. non sempre è richiesta la presentazione dell'asseverazione sismica.

Secondo quanto stabilito dalla lett. i) dell'[articolo 16-bis, comma 1, Tuir](#) è riconosciuta una detrazione Irpef del 50% per gli interventi *“i) relativi all'adozione di **misure antisismiche** con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la **messa in sicurezza statica**, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della **documentazione obbligatoria** atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli **interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione**. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle **parti strutturali degli edifici o complessi di edifici** collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”*.

Dalla riportata disposizione normativa, com'è di facile verifica, non emerge, ai fini della fruizione della detrazione nella misura del 50% per i lavori antisismici, la necessità:

1. di **presentare o disporre dell'asseverazione sismica**, di cui al D.M. 58/2017
2. di **conseguire un miglioramento sismico minimo di una o due classi**.

Alla medesima conclusione si giunge analizzando anche le disposizioni di cui ai **commi 1-bis e 1-ter** dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#).

Ciò che differenzia le due disposizioni normative, [articolo 16-bis Tuir](#) e [articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013](#), sono rispettivamente:

- **l'elemento territoriale di applicazione** delle norme, rispettivamente **tutto il territorio italiano** per l'[articolo 16-bis Tuir](#) e solo le **zone sismiche 1, 2 e 3** per i commi 1-bis e 1-ter dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#);
- **l'elemento temporale** di ripartizione del beneficio, rispettivamente **10 anni** per l'[articolo 16-bis Tuir](#) e **5 anni** per i **commi 1-bis e 1-ter** dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#).

Passando all'analisi dei successivi commi dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#) e, precisamente, i commi da 1-quater a 1-sexsies, si ravvisa come i medesimi, oltre a rappresentare i riferimenti normativi per gli **interventi sismici potenziati** (70%-75%-80%-85%), prevedano il rispetto di **differenti e maggiori condizioni per poter accedere al beneficio fiscale**.

Il comma 1-quater, infatti, sin dalla sua prima versione e anche in quella attualmente in vigore, prevede che *“Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le **modalità per l'attestazione**, da parte di professionisti abilitati, **dell'efficacia degli interventi effettuati**”*.

Con il citato **D.M. 58/2017** viene stabilito che *“il presente decreto in attuazione dell'articolo 16,*

*comma 1-quater, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, stabilisce le **linee guida per la classificazione di rischio sismico** delle costruzioni nonché le **modalità per l'attestazione**, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati”.*

Di conseguenza, il **D.M. 58/2017**, anche a seguito delle modifiche di cui al **D.M. 24/2020**, **trova applicazione** solo in relazione agli interventi di cui ai **commi da 1-quater a 1-septies** dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#), con **evidente esclusione delle disposizioni contenute:**

- ai **commi da 1 a 1-ter** dell'[articolo 16 D.L. 63/2013](#);
- nonché all'[articolo 16-bis Tuir](#).

La conferma di tale conclusione deriva anche

- **dalla lettura del comma 5 dell'articolo 3 D.M. 58/2017**, riguardante le **modalità di attestazione degli interventi anti sismici**, in base al quale *“l'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni di cui al comma 4 sono depositate presso lo sportello unico e consegnate in copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui al comma 16, comma 1-quater, del citato decreto-legge n. 63 del 2013”;*
- **dall'analisi della [risposta n. 31/2018](#) dell'Agenzia delle Entrate**, la quale, a commento del **M. 58/2017**, afferma che *“l'emanazione di tale decreto e? avvenuta **in attuazione dell'articolo 16, comma 1-quater, del DL n. 63 del 2013**, avente ad oggetto la detrazione rafforzata per interventi di riduzione del rischio sismico che determinino il passaggio ad una o più classi di rischio inferiore. L'osservanza delle prescrizioni in esso contenute e?, pertanto, **funzionale alla fruizione delle maggiori detrazioni correlate agli interventi contemplati dalla citata disposizione**”.*

Sulla base dell'analisi di cui sopra e delle richiamate indicazioni di prassi, a parere di chi scrive, **si ritengono non condivisibili e del tutto errate le conclusioni alle quali è giunta l'Agenzia delle entrate con la [risposta n. 554/2021](#)**, secondo cui **non è ammessa la fruizione della detrazione di cui all'[articolo 16](#), commi 1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013 per un contribuente che ha omissso la presentazione dell'asseverazione sismica.**

In merito viene affermato che *“nel caso di specie per gli interventi di riduzione del rischio sismico, **l'Istante non può accedere ne? al Sisma bonus ne? al Super bonus**, ma può, nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente, non oggetto della presente istanza di interpello, fruire della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, **nella misura attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000**, da utilizzare in **10 quote annuali di pari importo** (cfr. articolo 16, comma 1, del decreto legge n. 63 del 2013)”.*

ENTI NON COMMERCIALI

5 per mille anno finanziario 2020: nuove regole di rendicontazione – II° parte

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

GLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Proseguendo l'analisi iniziata nel [precedente contributo](#), concludiamo l'esame dei contenuti del [Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 488 del 22.09.2021](#) che – in **attuazione** di quanto previsto dall'[articolo 16, comma 1, D.P.C.M. 23.07.2020](#) – ha approvato i nuovi modelli di rendicontazione del **5 per mille** unitamente alle **linee guida** per la loro compilazione e per la compilazione della **relazione illustrativa**.

La **rendicontazione** prevede la predisposizione di un documento “quantitativo” (il **rendiconto**) e la redazione di un documento “qualitativo” (la **relazione illustrativa**) secondo specifiche modalità, utilizzando esclusivamente i **modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** da compilare in **modalità digitale**.

Tali modelli, riportati alla fine del recente [Decreto MLPS n. 488/2021](#), sono altresì resi **disponibili sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla “Rendicontazione del contributo”**.

La struttura del rendiconto

Parte 1: scheda anagrafica e informazioni generali

Deve contenere la denominazione sociale e il codice fiscale del **soggetto beneficiario**, la sua sede legale e operativa, i suoi recapiti telefonici, gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e posta elettronica certificata, il nominativo ed il codice fiscale del legale rappresentante, **l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione**, l'importo percepito e la relativa data di percezione.

Parte 2: rendiconto spese sostenute

Deve essere indicato l'importo totale delle spese sostenute riconducibile alle seguenti **macro voci**:

- 1) Risorse umane
- 2) Spese di funzionamento
- 3) Spese per acquisto di beni e servizi
- 4) Spese per le attività di interesse generale dell'ente
- 5) Accantonamento per la realizzazione di progetti pluriennali (durata massima 3 anni)

Parte 3: elenco giustificativi di spesa (da allegare)

Successivamente alla compilazione della Parte 1 e della Parte 2, deve essere allegato, come parte integrante al modello di rendiconto, **un elenco (anche in forma tabellare) relativo ai giustificativi di spesa** a supporto degli importi inseriti in ciascuna macro voce del modello.

In particolar modo sono da indicare, per ogni giustificativo: il numero identificativo del documento giustificativo, la data di emissione (ove presente), la tipologia, l'importo imputato al cinque per mille, nonché la data del pagamento.

Si sottolinea ancora una volta che **i giustificativi di spesa non dovranno essere inviati** (neanche in copia), bensì **conservati** in originale presso la sede dell'organizzazione ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo **non sono obbligati alla pubblicazione dell'elenco dei giustificativi** di cui alla presente sezione.

La struttura della relazione illustrativa

La **relazione illustrativa** deve essere redatta in **forma discorsiva** e deve prevedere:

- una **prima parte** (l'indicazione fornita dalle linee guida è quella di rimanere contenuti in massimo una pagina), atta a fornire una **breve presentazione dell'ente**, con **l'indicazione delle attività di interesse generale** che esso svolge;
- una **seconda parte**, con la funzione di rappresentare in maniera sintetica, chiara e

trasparente – a supporto degli importi esposti nel modello di rendiconto e dell'elenco dei giustificativi di spesa – le informazioni necessarie a **dar conto delle attività concretamente svolte con le somme ricevute a titolo di 5 per mille**.

Nella stesura della relazione, in ragione dell'obbligo di pubblicazione del link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario gravante sull'Amministrazione ai sensi dell'[articolo 15, comma 2, D.P.C.M. 23.07.2020](#), le linee guida richiamano l'attenzione al **rispetto della normativa in tema di privacy** al fine di salvaguardare la riservatezza dei soggetti terzi (persone fisiche) eventualmente menzionati.

I controlli

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Amministrazione **competente e titolare dei controlli** sul corretto impiego delle risorse dal medesimo erogate a titolo di **5 per mille**, può:

- **richiedere** agli enti che hanno trasmesso il rendiconto e la relazione illustrativa eventuale **documentazione o informazioni aggiuntive**;
- effettuare **verifiche amministrativo-contabili** anche presso le sedi degli enti beneficiari sulla base del rendiconto e relazione illustrativa trasmessa.

Se le risultanze dei controlli evidenziano la **non ammissibilità di spese inserite nel rendiconto**, **l'amministrazione si riserva** di consentire all'ente di **integrare il rendiconto** documentando eventuali ulteriori spese sostenute nel periodo di ammissibilità e opportunamente giustificate fino a concorrenza dell'importo non riconosciuto e comunque entro i limiti del contributo concesso.

Le sanzioni

Infine, nel caso di **violazione degli obblighi di pubblicazione**, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali **diffida** il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione **assegnando un termine di 30 giorni**; in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% del contributo percepito**, secondo la disciplina recata dalla **L. 689/1981**, in quanto compatibile.

Quanto ai **casi di recupero dei contributi erogati** il rimando è all'[articolo 17 D.P.C.M. 23.07.2020](#) che prevede le seguenti fattispecie:

- erogazione delle somme determinata da **dichiarazioni mendaci** o basate su **false attestazioni** anche documentali;

- contributo erogato impiegato per **finalità diverse da quelle perseguite** istituzionalmente dal soggetto beneficiario ovvero per spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione **in violazione dello specifico divieto**;
- **mancata rendicontazione** delle somme erogate;
- **mancato invio del rendiconto e della relazione**;
- **mancato possesso**, a seguito di controlli, **dei requisiti** che danno titolo all'ammissione al beneficio;
- **cessazione o mancato svolgimento dell'attività** prima dell'erogazione delle somme.

Operativamente il recupero del contributo avviene mediante **contestazione** da parte dell'Amministrazione competente in esito a un **procedimento in contraddittorio** e, nella ipotesi sopra descritta alla lettera a), quest'ultima **trasmette gli atti all'Autorità giudiziaria**.

In caso di recupero il beneficiario, **entro 60 giorni dalla notifica** del provvedimento contestativo, deve provvedere a **riversare all'Erario** l'ammontare indebitamente percepito, con rivalutazione Istat e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, **con decorrenza dalla data di erogazione del contributo**.

Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il **recupero coattivo** dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

IMPOSTE SUL REDDITO

Soggette a tassazione le mance dei lavoratori perché reddito di lavoro dipendente

di Angelo Ginex



In tema di **reddito da lavoro dipendente**, le **erogazioni liberali** percepite dal **lavoratore dipendente**, in relazione alla propria attività lavorativa, tra cui le cosiddette **mance**, rientrano nell'ambito della **nozione onnicomprensiva di reddito** fissata dall'[articolo 51, comma 1, TUIR](#) e sono, pertanto, **soggette a tassazione**.

È questo il principio di diritto reso dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 26510 depositata ieri 30 settembre**, la quale rappresenta una novità nel consueto panorama giurisprudenziale.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** nei confronti di un **lavoratore**, con cui venivano recuperati a tassazione **redditi di lavoro dipendente non dichiarati** (nella specie, **corrispondenti ad euro 77.321,00**) relativi a **mance** percepite nello svolgimento delle sue mansioni di capo ricevimento in hotel.

Il contribuente impugnava l'atto dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale rigettava il ricorso e, pertanto, veniva proposto appello, che, invece, veniva accolto. La Commissione tributaria regionale della Sardegna procedeva a riformare la sentenza di primo grado ritenendo **non tassabili le somme percepite a titolo di mance**, in quanto non comprese nella previsione di reddito da lavoro dipendente di cui all'[articolo 51 TUIR](#) (nel testo in vigore dal primo gennaio 2004 al 2008), stante la loro natura aleatoria ed in quanto percepite direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro.

L'Agenzia delle entrate proponeva dunque **ricorso per cassazione**, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'[articolo 51, commi 1 e 2, TUIR](#). In particolare, essa sosteneva che le somme oggetto della tassazione in questione, in quanto percepite dal contribuente **in relazione al rapporto di lavoro**, rientrano pienamente nella nozione di lavoro dipendente

introdotta con la riforma del **D.Lgs. 314/1997**, che sottolinea la **natura onnicomprensiva del reddito da lavoro dipendente** (non più limitato al salario percepito dal datore di lavoro).

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l'eccezione avanzata dall'Amministrazione finanziaria, chiarendo preliminarmente che l'[articolo 51 TUIR](#) nella formulazione *post* riforma del 2004 (applicabile, *ratione temporis*, alla controversia in esame), prevede che *«il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro»*.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo che ha portato all'affermarsi di **un'unica nozione di reddito da lavoro dipendente** (tanto ai fini fiscali che contributivi), la Suprema Corte ha condiviso l'assunto dell'Amministrazione finanziaria secondo cui l'**onnicomprendività del concetto di reddito di lavoro dipendente** giustifica la **totale imponibilità** di tutto ciò che il dipendente riceve, anche, quindi, come nel caso in esame, non direttamente dal datore di lavoro (cfr., **Circ. Minist. 23.12.1997, n. 326, par. 2.1**).

Infatti, il **concetto di derivazione** dal rapporto di lavoro individua non solo tutto quanto può essere concettualmente inquadrato nella nozione di retribuzione, ma anche tutti quegli **altri introiti** del lavoratore subordinato, in denaro o in natura, **che si legano causalmente con il rapporto di lavoro** (e cioè derivano da esso), nel senso che l'esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato. Ne consegue che, qualora ricorrano i suddetti requisiti, nella nozione di redditi di lavoro rientrano **anche gli introiti corrisposti al lavoratore subordinato da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro** (cfr., **Cass. sez. lav. Sent. 21.03.2006, n. 6238**).

Per tali ragioni, la Cassazione ha affermato che: *«il nesso di derivazione delle somme che comunque promanano dal rapporto di lavoro, ne giustifica, nel citato contesto normativo di riferimento, la **totale imponibilità**, salvo le esclusioni (e/o deroghe) espressamente previste»*.

Dunque, si è concluso che non è condivisibile l'assunto del contribuente secondo cui le **mance** non possono essere ricomprese nella nozione di reddito di lavoro dipendente di cui all'[articolo 51 TUIR](#) atteso che, per le ragioni esposte dai giudici in sentenza, tale **nozione** è *«diversa e più ampia di quella di retribuzione»*.

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha **cassato la sentenza impugnata con rinvio** alla Commissione tributaria della Sardegna in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio di diritto suesposto.

IMPOSTE SUL REDDITO

Fuori dal reddito agrario la donazione di sangue animale per fini farmaceutici

di **Alberto Rocchi, Luigi Scappini**

Master di specializzazione

AGRICOLTURA E FISCO: CORSO AVANZATO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle entrate, con la [risposta a interpello n. 633/E](#) del **30 settembre 2021**, ha ritenuto **non** rientrante nel perimetro di cui all'[articolo 32 Tuir](#), la **donazione (cessione) di plasma** prelevato da **equini** e **bovini** a un'azienda farmaceutica/veterinaria da parte di un allevatore, restando **possibilista** sulla ricomprensione dell'attività nel perimetro applicativo dell'[articolo 56-bis Tuir](#).

Nel caso di specie, un **allevatore** di **bovini** e di **equini** aveva ceduto il **plasma** ad **aziende** farmaceutiche/veterinarie che **avevano autonomamente effettuato il prelievo**.

Successivamente, il plasma veniva trattato con appositi **macchinari** di plasmaferesi e commercializzato, dalla stessa, come **prodotto farmaceutico** sterile iniettabile come rimedio naturale e biologico per la cura delle **infezioni di equini e bovini** in sostituzione degli antibiotici chimici.

Come noto, l'[articolo 32, comma 2, lettera c\), Tuir](#) prevede che sono produttive di **reddito agrario** le **attività connesse** di cui all'**articolo 2135 cod. civ.**, dirette alla **manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione**, ancorché non svolte sul terreno, di **prodotti** ottenuti prevalentemente dalla **coltivazione del fondo** o del **bosco** o dall'**allevamento di animali**, a condizione che tali prodotti siano **ricompresi** in un **decreto Mef**, su proposta del Mipaaf, di emanazione biennale (da ultimo vedasi il **D.M. 13.02.2015**).

La **risposta** dell'Agenzia delle entrate, a dire il vero, è a dir poco asciutta. Infatti, si legge testualmente che *"Dall'**analisi della summenzionata tabella** (il decreto 13 febbraio 2015 n.d.A) emerge che il **sangue non** viene **elencato** come bene che forma oggetto dell'attività agricola. **Pertanto, ai fini fiscali, la cessione di sangue da parte di un imprenditore agricolo, non rientrando fra i prodotti presenti nel decreto ministeriale, non può essere** assoggettata al regime dell'**articolo 32 del Tuir**".*

A parere di chi scrive, la **soluzione** proposta **non convince** in quanto frutto di un errore interpretativo.

Nella [risposta n. 633/2021](#) vi è un **rimando** alla precedente [circolare 44/E/2004](#) che, insieme alla [circolare 44/E/2002](#), rappresenta il **punto di partenza** per l'eventuale qualificazione di un'attività come "connessa".

La risposta afferma che le **attività connesse** rientranti nell'[articolo 32 Tuir](#), *"sono **quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di determinati prodotti agricoli tassativamente indicati ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento**; – **tali determinati prodotti agricoli** sono quelli **indicati nel decreto** a cui fa riferimento l'articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir"*.

Prosegue poi affermando che *"le attività di **conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei "determinati" prodotti agricoli** rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 32 del Tuir **quando** riguardano **prodotti propri**, ossia ottenuti dall'**esercizio** dell'attività agricola principale (coltivazione del fondo, del bosco, **allevamento**) dell'imprenditore agricolo"* con conseguente obbligo di *"connessione con l'attività agricola principale"*.

A ben vedere, la [circolare 44/E/2004](#) stabilisce che non si potrà **mai** avere un'attività **connessa** tassata ex [articolo 32 Tuir](#) **quando** essa **si limiti** a una **conservazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti** acquistati da terzi, a prescindere dal rispetto della prevalenza richiesta.

In tal senso depone la **Relazione di accompagnamento** all'allora **Decreto 19.03.2004**; affermazione tuttora valida ed estendibile all'attuale decreto del febbraio 2015.

Eccezione è l'ipotesi in cui tali **attività** *"riguardano **prodotti propri**, ossia **ottenuti dall'esercizio dell'attività agricola principale** (coltivazione del fondo, del bosco, **allevamento**) dell'imprenditore agricolo."*

Ecco che **allora**, affinché un prodotto trovi **copertura** nel **reddito agrario senza** necessità di una fase di **manipolazione e/o di trasformazione** e la **ricomprensione** nel **decreto** ministeriale previsto dalla lettera c) dell'[articolo 32, comma 2, Tuir](#), è sufficiente che esso sia di **proprietà dell'azienda** o, in altri termini, sia **ottenuto dall'attività agricola principale esercitata**. **Non rileva** nemmeno la circostanza che il prodotto commercializzato sia, nella percezione comune, **agricolo**.

Se così non fosse, **non si potrebbe considerare quale agricola l'attività di produzione del latte, la cessione di uova o delle deiezioni degli animali allevati**, nonché, per estremizzare, la vendita delle corna da parte degli allevatori di cervi.

Ne deriva che, a parere di chi scrive, la **cessione del sangue** prelevato a cura di soggetti terzi

dai propri bovini ed equini allevati svolgendo l'intero ciclo biologico o una fase necessaria dello stesso, trova **piena copertura nel reddito agrario come previsto dall'[articolo 32 Tuir](#)**.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Escursioni Cortina d'Ampezzo

di **Stefania Pompigna** – Digital Assistant

Le **escursioni a Cortina d'Ampezzo** sono esperienze non solo per gli appassionati, ma anche per chi si affaccia per la prima volta a queste camminate adatte a tutte le età ed esigenze. I percorsi hanno diversi gradi di difficoltà e devono essere affrontati sempre con l'abbigliamento adatto e solo dopo aver preso le giuste informazioni sul meteo e sullo stato del sentiero.

Della **Conca Ampezzana** ho selezionato sei itinerari: uno facile e gli altri di media difficoltà, continua a leggere e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti.

1. **Itinerario dei larici di Mandres e Fraina:** escursione ad anello facile e di circa 4 km. La partenza è in località **Mandres** dalla funivia del **Faloria**. Da qui si prosegue per il sentiero fino ad arrivare nei pressi della **Fattoria Meneguto**, un ristorante in cui potrai gustare specialità tradizionali Ladine. Per il rientro dovrai riprendere il sentiero 220 ed arriverai al punto di partenza.
2. **Parco Naturale Dolomiti d'Ampezzo:** è un'escursione ad anello per una lunghezza di 14,5 Km ed è di media difficoltà. Si parte dal parcheggio dell'Ufficio Informazioni del **Parco Naturale di Fiames** e con la navetta sarà possibile raggiungere la **Malga Ra Stua**. Da qui si può proseguire verso il sentiero 6 fino ad arrivare a **Cianpo de Cros**. Si può andare avanti risalendo la **Val Salata** fino al **Rifugio Sennes** per poi salire lungo l'altopiano carsico del **Col de Ra Sciores**, dove si incontra la discesa che porta al **Rifugio Biella**. Per rientrare basterà imboccare il sentiero 26 e costeggiando il **Lago Gran de Foses**, il **Lago Pizo** e il **Lago de Ra Réme da Rosses**. Da qui si ritroverà il sentiero 6 tornando così al parcheggio di Fiames.
3. **Itinerario tra Forcella Zumeles e Val Padeon:** itinerario di media difficoltà per 9,5 Km: si parte dal parcheggio di **Rio Gere** in direzione del sentiero 211 e ci si ritroverà ai piedi delle cime del **Monte Cristallo**. Proseguendo ci si troverà di fronte al meraviglioso paesaggio della Conca Ampezzana. Per il rientro bisognerà prendere il sentiero 204 in direzione di **Ospitale**.
4. **Escursione del Lago Federa:** un percorso di media difficoltà per 12,1 Km che parte dal **Passo Giau** e arriva fino a **Forcella Giau** e all'**altopiano di Mondeval**. Si può proseguire fino a **Forcella Ambrizzola**, da qui prendendo poi la discesa fino al Lago di Federa in cui sarà bellissimo ammirare il **Becco di Mezzodì** e la **Croda da Lago**. La partenza e l'arrivo non coincidono, è meglio muoversi con due auto oppure lasciare l'auto a **Ru Curto**: all'andata per prendere l'autobus per il Passo Giau e recuperare poi l'auto alla fine della passeggiata.
5. **Itinerario ad anello Tofana di Rozes:** escursione di 7,6 Km con media difficoltà.

Il **Rifugio Dibona** è il punto di partenza, si può continuare per il sentiero 403, in direzione del **Rifugio Giussani**, fino all'incrocio con il sentiero 404 qui si costeggia la parete della Tofana, fino a **Forcella Col dei Bos**, dove lo spettacolo naturale è tra i più suggestivi. Per il ritorno basta prendere il sentiero 412 per tornare al Rifugio Dibona.

Escursione della Val Orita: 7,5 Km per un'escursione ad anello di media difficoltà. Da Cortina si parte con la **funivia del Faloria**, e si risale al **Rifugio Faloria** dal quale si godrà di una meravigliosa vista sulle **Tofane**, sul **Pomagagnon** e sulle **Tre Cime di Lavaredo**. E' possibile proseguire, salendo in direzione del Rifugio Capanna Tondi fino al sentiero 213 all'incrocio con il sentiero 214. Per rientrare si può percorrere il sentiero 214 passando dalla Val Orita raggiungendo così la **Baita Fraina** e poi camminare lungo il sentiero pedonale della Ex Ferrovia fino a raggiungere il centro in circa mezz'ora.



Montagnetop.it

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

ESPLORA IL SITO